

Civile Ord. Sez. 3 Num. 9847 Anno 2024
Presidente: DE STEFANO FRANCO
Relatore: TATANGELO AUGUSTO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data pubblicazione: 11/04/2024
SEZIONE TERZA CIVILE

composta dai signori magistrati:

dott. Franco DE STEFANO	Presidente
dott. Pasquale GIANNITI	Consigliere
dott. Cristiano VALLE	Consigliere
dott. Augusto TATANGELO	Consigliere relatore
dott. Stefano Giaime GUIZZI	Consigliere

Oggetto:

**OPPOSIZIONE AGLI ATTI
ESECUTIVI
(ART. 617 C.P.C.)**

Ad. 27/03/2024 C.C.

R.G. n. 26883/2022

Rep. _____

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 26883 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto

da

_____, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, _____
rappresentato e difeso dall'avvocato _____

-ricorrente-

nei confronti di

rappresentati e difesi dagli avvocati _____

_____, che agisce per il tramite e per conto del Patrimonio Destinato denominato _____,
rappresentata da _____
_____, in persona del rappresentante per procura _____
rappresentata e difesa dall'avvocato _____

-controricorrenti-

nonché

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

[REDACTED]
[REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*

[REDACTED]
[REDACTED], legale rappresentante *pro tempore*

[REDACTED]
[REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*

-intimati-

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 770/2022, pubblicata in data 4 ottobre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 27 marzo 2024 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa

[REDACTED] (che ha poi assunto la denominazione di [REDACTED]), sulla base di un contratto di mutuo stipulato per atto pubblico, ha promosso l'esecuzione forzata, nelle forme dell'espropriazione immobiliare, nei confronti della [REDACTED]. Sono intervenuti nella procedura esecutiva altri creditori ([REDACTED], alla quale è poi subentrata [REDACTED]

[REDACTED]). Il giudice dell'esecuzione ha ordinato la vendita solo di alcuni dei cespiti oggetto del pignoramento, contestualmente disponendo la liberazione degli altri. I cespiti posti in vendita sono stati aggiudicati in favore di [REDACTED]

[REDACTED] (per il prezzo di € 158.000,00) ed è stato emesso il decreto di trasferimento.

La società debitrice ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avverso il decreto di trasferimento. L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Termini Imerese. [REDACTED], sulla base di quattro motivi.

Resistono con distinti controricorsi: a) [REDACTED]
[REDACTED]; b) [REDACTED]

████████████████████, per il tramite e per conto del Patrimonio Destinato denominato ████████████████████, rappresentata da ████████████████████

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 *bis*.1 c.p.c..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 *bis*.1 c.p.c..

Il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denuncia «Violazione dell'art. 100 c.p.c.; violazione dell'art. 112 c.p.c.; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.; omesso esame di fatto decisivo dedotto in giudizio. Art. 360, 1° comma, nn. 3, 4, 5 c.p.c.».

La società ricorrente sostiene che «*Nel procedimento di opposizione ████████████████████ si sono costituite, chiedendo il suo rigetto e che quindi fosse mantenuto fermo il decreto di trasferimento per il corrispettivo di € 158.000. È, di contro, evidente che le stesse avrebbero avuto un preciso interesse giuridico, concreto ed attuale ad aderire all'opposizione proposta dalla ██████████ L'impugnata sentenza del Tribunale di Termini non solo non contiene alcuna pronuncia esplicita sul punto, ma ha infine condannato la ██████████ a rifondere ad ██████████ e ad ██████████ le spese di giudizio Se ne desume che il Tribunale ha preso in considerazione ed ha valutato positivamente le inammissibili deduzioni di ██████████ ed ██████████, che invece non potevano trovare ingresso per difetto di interesse»*

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato.

1.1 L'eccezione di violazione dell'art. 112 c.p.c., per omissione di pronuncia sull'eccezione di difetto di interesse ad agire, è in

radice inammissibile, trattandosi di eccezione di carattere meramente processuale, laddove, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, *«il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito»* (ex multis: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22083 del 26/09/2013, Rv. 628214 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 1876 del 25/01/2018, Rv. 647132 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 25154 del 11/10/2018, Rv. 651158 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10422 del 15/04/2019, Rv. 653579 – 01).

1.2 La sussistenza dell'interesse delle società creditrici a partecipare al giudizio è, d'altronde, incontestabile, trattandosi di litisconsorti necessarie, tale qualifica rivestendo, per giurisprudenza a dir poco consolidata, tutti i creditori partecipanti, a qualunque titolo, all'espropriazione nel cui corso è adottato l'atto che sia reso oggetto di opposizione formale.

Va, quindi, senz'altro esclusa anche la dedotta violazione dell'art. 100 c.p.c..

1.3 Il contenuto delle difese di dette società creditrici litisconsorti necessarie e, pertanto, la posizione processuale da esse assunta in relazione al merito dell'opposizione proposta dalla ██████████, non potrebbe essere, comunque, in nessun caso sindacabile, sotto il profilo dell'interesse ad agire, in quanto si tratta di valutazioni di opportunità difensive ad esse riservate, oltre a dipendere, come è ovvio, dalla stessa valutazione relativa alla effettiva fondatezza, in diritto, dell'opposizione avanzata.

Ed è appena il caso di osservare – essendo un dato del tutto intuitivo – che le società creditrici possono ben avere interesse, anche di fatto, alla conferma del decreto di trasferimento, che consente loro di accedere immediatamente alla distribuzione delle somme ricavate dalla vendita, mentre, in caso di revoca di detto decreto, l'esito di una successiva vendita resterebbe

comunque aleatorio, sia nell'*an* che nel *quantum* ricavabile dalla vendita stessa.

1.4 Sulla base di quanto fin qui esposto, è del pari evidente che la condanna dell'opponente soccombente, in virtù dell'integrale rigetto della sua opposizione, al rimborso delle spese di lite in favore delle litisconsorti necessarie che si erano costituite in giudizio ed avevano chiesto il rigetto dell'opposizione, costituisce piana, corretta ed incensurabile applicazione, da parte del tribunale, dell'art. 91 c.p.c., che sancisce il cd. principio della soccombenza.

2. Con il secondo motivo si denuncia «Violazione degli artt. 2912 - 2915, 2919, 2929 c.c.; violazione degli artt. 496, 503, 504, 586 c.p.c.; falsa applicazione degli artt. 156 - 161 e 617 c.p.c. Art. 360, 1° comma, nn. 3 e 4 c.p.c.».

La società ricorrente deduce che «*l'immobile trasferito agli aggiudicatari ... è del tutto diverso da quello pignorato ...; la netta difformità deriva [proprio] dalla c.d. riduzione del pignoramento originario attuata con l'ordinanza del G. es. del 26.2.2015, dichiaratamente emessa in applicazione dell'art. 496 c.p.c.*».

Il motivo è manifestamente infondato.

2.1 Il tribunale ha disatteso il motivo di opposizione in esame, rilevando – del tutto correttamente – che i beni immobili di cui era stata ordinata la vendita e che erano stati oggetto dell'aggiudicazione e del conseguente decreto di trasferimento erano esattamente quelli ancora assoggettati al vincolo del pignoramento, a seguito della riduzione dello stesso disposta dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 496 c.p.c., con provvedimento che (dopo il frazionamento catastale dei cespiti originariamente pignorati) aveva escluso dal suddetto vincolo una serie di unità immobiliari, ormai catastalmente autonome, successivamente disponendo, altresì, che nell'ordinanza di vendita fosse chiarito che il bene in vendita risultava «*intercluso e al*

fine di consentire l'accesso al medesimo sarà necessario costituire una servitù di passaggio carrabile sul terreno distinto al fg. 42, p.lla 638 non in vendita».

Ha precisato che i suddetti provvedimenti erano stati emessi anni prima dell'aggiudicazione, su istanza della stessa società debitrice eseguita, e non erano stati oggetto di alcuna opposizione nei termini.

Ha, in sostanza, ritenuto che eventuali censure rispetto ai suddetti provvedimenti avrebbero dovuto essere fatte valere tempestivamente con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., impugnando l'ordinanza di riduzione del pignoramento e l'ordinanza di vendita, cosa che non era avvenuta, con ciò essendosi determinata la sanatoria di ogni eventuale vizio.

2.2 Tanto premesso, risulta, in primo luogo, manifestamente destituita di fondamento la tesi della società ricorrente, secondo la quale l'ordinanza di riduzione del pignoramento sarebbe viziata da nullità insanabile, ovvero sarebbe addirittura giuridicamente inesistente e, come tale, la sua (pretesa) illegittimità sarebbe denunciabile senza limiti di tempo.

2.2.1 Di certo, una siffatta qualificazione giuridica dei (pretesi) vizi della suddetta ordinanza non potrebbe essere ricollegabile alla circostanza che sia stato posto in vendita un bene intercluso e senza accesso, non esistendo alcuna disposizione di legge che lo vieta, ed essendo stata data adeguata notizia della situazione nell'ordinanza di vendita e nella relativa pubblicità.

2.2.2 Neanche potrebbe attribuirsi rilievo, nel medesimo senso, al fatto che il bene posto in vendita, aggiudicato e trasferito, non coincideva con quello oggetto dell'originario pignoramento, in quanto ciò costituisce l'inevitabile conseguenza del frazionamento catastale dei cespiti originariamente pignorati e della riduzione del pignoramento solo ad alcune delle autonome unità immobiliari derivanti da detto frazionamento.

2.2.3 L'eventuale inopportunità, o finanche la (pretesa) illegittimità dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione che hanno disposto il frazionamento dei beni pignorati e la successiva riduzione del pignoramento ai sensi dell'art. 496 c.p.c., con esclusione dal vincolo di alcune delle autonome unità immobiliari catastali derivanti dal suddetto frazionamento, non costituisce certo causa di nullità insanabile della procedura esecutiva, onde avrebbe dovuto essere fatta necessariamente fatta valere con una tempestiva opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avverso quei provvedimenti, come sostanzialmente ritenuto dal tribunale.

2.3 D'altra parte, le unità immobiliari oggetto di frazionamento che non sono state poste in vendita erano state espressamente liberate dal pignoramento; di conseguenza, non sarebbe stato in alcun modo possibile disporre la vendita unitamente a quelle ancora assoggettate al relativo vincolo.

Sono, allora, manifestamente infondate anche le censure con le quali si fa riferimento alla nozione di vendita di *aliud pro alio*, denunciando una pretesa illegittimità della vendita e del trasferimento all'aggiudicatario di un bene sostanzialmente diverso da quello in ordine oggetto del pignoramento.

Una volta avvenuto il frazionamento catastale dei cespiti originariamente pignorati e disposta la liberazione dal pignoramento di alcune delle unità immobiliari (divenute autonome sul piano catastale) derivanti da tale frazionamento, sono rimaste legittimamente assoggettate al pignoramento solo le residue unità immobiliari (anch'esse dotate di autonomo identificativo catastale, per quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata), le quali sono state poste in vendita, aggiudicate e trasferite agli aggiudicatari.

Quindi, nella specie, è stata, del tutto correttamente, disposta la vendita, proprio ed esattamente, dei beni (ancora) assoggettati al pignoramento, cui hanno fatto seguito l'aggiudicazione e

il trasferimento degli stessi, come, ovviamente ed inevitabilmente, avviene in tutti i casi in cui è disposta una riduzione del pignoramento ai sensi dell'art. 496 c.p.c..

2.4 È, infine, appena il caso di osservare che la giurisprudenza di questa Corte in ordine al cd. vizio di *aliud pro alio* (al quale la società ricorrente fa più volte riferimento) nella vendita forzata, a tutto concedere, riguarda la corrispondenza tra il bene oggetto dell'ordinanza di vendita e quello in concreto trasferito all'aggiudicatario (nell'ottica della tutela dell'acquirente), non certo la corrispondenza tra il bene oggetto del pignoramento e quello di cui è disposta la vendita, soprattutto se ciò avvenga, come nella specie, a seguito di un frazionamento catastale e di una successiva riduzione dello stesso pignoramento ai sensi dell'art. 496 c.p.c., disposti sulla base di provvedimenti non più contestabili in quanto non impugnati tempestivamente con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c..

3. Con il terzo motivo si denuncia «Violazione dell'art. 490 c.p.c. nel testo vigente alla data del 26-2-2015 e nel testo attualmente in vigore. Violazione degli artt. 13 e 23 del D.L. 27-6-2015 n. 83 convertito in l. 6-8-2015 n. 132. Violazione dell'art. 161 quater disp. att. al c.p.c. Art. 360, 1° comma, nn. 3 e 4 c.p.c.».

La società ricorrente sostiene di avere denunciato, con la sua opposizione, che era stata omessa la pubblicità straordinaria disposta con l'originaria ordinanza di vendita del 26 febbraio 2015 (in particolare, sarebbe stata completamente trascurata la pubblicazione nei quotidiani [REDACTED] [REDACTED], nel quindicinale di informazioni [REDACTED] e nel c.d. [REDACTED]). Contesta, altresì, che il tribunale avrebbe respinto tale motivo di opposizione, perché, a suo avviso, alla vendita forzata dovrebbe applicarsi il nuovo testo dell'art. 490 c.p.c., introdotto con l'art. 13 del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83 convertito con

modifiche in legge 6 agosto 2015 n. 132, mentre la vendita era stata disposta anteriormente e, quindi, ad essa erano applicabili le disposizioni previgenti.

Il motivo è inammissibile.

In realtà, come emerge chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata, il tribunale ha rigettato il motivo di opposizione cui fa riferimento la società ricorrente sulla base di due diverse ed autonome *rationes decidendi*, entrambe da sole sufficienti a sostenere la decisione.

Oltre all'applicabilità della nuova formulazione dell'art. 490 c.p.c. ai nuovi esperimenti di vendita fissati successivamente alla data del 27 giugno 2015, anche se in caso di ordinanza di vendita emessa anteriormente, ha, infatti, rilevato che erano state, comunque, disposte «*con circolare del 19.2.2018, nuove modalità in tema di pubblicità degli avvisi di vendita, prescrivendo, in particolare, che le stesse "troveranno applicazione con riferimento sia alle ordinanze di delega emesse successivamente alla pubblicazione della presente circolare, sia con riguardo alle ordinanze di delega già emesse prima di tale data"*», il che implicava «*una rettifica delle formalità pubblicitarie in precedenza impiegate, disponendone l'operatività non solo alle ordinanze di delega da emettere, ma altresì a quelle già adottate*».

In altri termini, anche a prescindere dalla ragione di una immediata e diretta applicabilità della nuova formulazione dell'art. 490 c.p.c. (con una soluzione la cui correttezza può qui, pertanto, lasciarsi inesplorata), il tribunale ha, comunque, affermato che l'originaria ordinanza di vendita era stata in concreto modificata, proprio con riguardo alle forme di pubblicità straordinaria, sulla base di una circolare generale emessa dal giudice dell'esecuzione, da intendersi come provvedimento valido per tutte le procedure esecutive in corso.

Questa *ratio decidendi*, autonoma e da sola sufficiente a sostenere la decisione impugnata sul punto in contestazione, non risulta oggetto di specifiche censure: di conseguenza, il motivo di ricorso in esame è da ritenere, per ciò solo, inammissibile.

4. Con il quarto motivo si denuncia «Violazione degli artt. 568, 569 e 586 c.p.c. in relazione anche all'art. 108 l. fallimentare. Violazione dell'art. 113 c.p.c. Violazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale. Art. 360, 1° comma, nn. 3 e 4 C.p.C.».

La società ricorrente deduce di avere chiesto vanamente al giudice dell'esecuzione la sospensione della vendita ai sensi dell'art. 586 c.p.c. in quanto il prezzo offerto sarebbe stato, a suo dire, di gran lunga inferiore a quello giusto e sostiene che il relativo motivo di opposizione avverso il decreto di trasferimento, comunque emesso, sarebbe stato respinto dal tribunale con il mero ed acritico richiamo di una «*giurisprudenza alquanto restrittiva della S.C.*», che contesta.

Il motivo è infondato.

4.1 In primo luogo, il richiamo operato dalla società ricorrente alla sostituzione dell'originario professionista delegato per la vendita, per «*gravi e ripetute irregolarità riscontrate nella gestione delle deleghe conferite*» che avevano «*compromesso il rapporto di fiducia*» con il giudice dell'esecuzione, risulta generico, in quanto non specifica adeguatamente tutte le irregolarità ritenute rilevanti a tal fine dal giudice dell'esecuzione, né in quale eventuale maniera esse abbiano influito sullo sviluppo della procedura.

Comunque, per quanto riferito nel ricorso in merito a tali irregolarità, certamente non si tratta di circostanze che possano essere considerate illeciti fattori perturbativi esterni rispetto al regolare procedimento di vendita, come tali rilevanti ai sensi dell'art. 586 c.p.c..

4.2 Per ogni altro profilo, è sufficiente rilevare che la decisione impugnata risulta del tutto conforme, sui punti in contestazione, al consolidato indirizzo di questa Corte in materia esecutiva (di recente ribadito anche sotto il profilo della non assimilabilità delle discipline della liquidazione concorsuale ed individuale, così escludendosi l'applicabilità alla seconda delle conclusioni raggiunte per la prima), che il ricorso non offre elementi idonei ad indurre a rivedere, secondo il quale *«il "prezzo giusto" – rilevante, ex art. 586 c.p.c., ai fini del potere di sospensione della vendita – è quello ottenuto all'esito di una sequenza procedimentale della fase liquidatoria svolta in maniera conforme alle regole che la presidiano (cioè, in assenza di fattori devianti o interferenze illegittime incidenti sulla formazione del prezzo), con la conseguenza che esso non si identifica con il valore di mercato del bene, a cui fa, invece, riferimento l'art. 108 L.F., dovendo, peraltro, escludersi un'applicazione analogica di quest'ultima norma in ragione della disomogeneità strutturale della fase liquidativa delle due tipologie di procedure, derivante da una diversità di disciplina costituente legittima manifestazione della discrezionalità del legislatore, con conseguente manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 586 c.p.c.»* (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3887 del 12/02/2024, Rv. 670097 – 01; in precedenza, sui presupposti per la sospensione della vendita ai sensi dell'art. 596 c.p.c., in senso conforme, *ex multis*: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18451 del 21/09/2015, Rv. 636807 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11116 del 10/06/2020, Rv. 658146 – 03; Sez. 3, Ordinanza n. 1639 del 19/01/2023, Rv. 666983 – 02; Sez. 3, Ordinanza n. 24913 del 21/08/2023, Rv. 668755 - 01).

5. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con riguardo ai soli controricorrenti aggiudicatari.

Nulla è, invece, a dirsi in ordine alle spese del giudizio, per quanto riguarda l'intimata [REDACTED] [REDACTED] (che agisce per il tramite e per conto del Patrimonio Dedicato denominato [REDACTED] ed è rappresentata da [REDACTED]), che non ha svolto regolare attività difensiva.

Infatti, in caso di proposizione del ricorso e/o del controricorso a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell'art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferimento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dell'art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso (o il controricorso) è inammissibile; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del legale rappresentante dell'ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva direttamente dall'atto costitutivo o dallo Statuto, soggetto a specifiche forme di pubblicità) e non basta che colui che si qualifica come rappresentante dell'ente in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l'atto non è stato prodotto, resta ferma l'impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (giurisprudenza costante di questa Corte; cfr., *ex multis*: Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2033 del 25/01/2022, Rv. 663749 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 24893 del 15/09/2021, Rv. 662207 - 01; Sez. 5, Ordinanza n. 576 del 15/01/2021, Rv. 660237 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019, Rv. 653802 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, Rv. 642963 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015, Rv. 636620 - 01; Sez. L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013, Rv. 628512 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013, Rv. 624765 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012, Rv. 622651 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata; Sez. 1, Sentenza n.

22009 del 19/10/2007, Rv. 599237 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 02/05/2007, Rv. 597012 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11188 del 26/05/2005, Rv. 582325 – 01).

Nella specie, la controricorrente [REDACTED] ha partecipato alla presente fase del giudizio per il tramite della sua rappresentante [REDACTED] (asseritamente, in virtù di procura notarile del 4 maggio 2021, a rogito del Dott. [REDACTED], notaio in [REDACTED]) che, a sua volta, si è costituita in persona della funzionaria [REDACTED], la quale si è qualificata procuratrice (quindi rappresentante volontaria) della stessa in virtù di procura rilasciata in data 5 agosto 2022, con atto in autentica del dott. [REDACTED], Notaio in [REDACTED] (in tale qualità la [REDACTED] ha sottoscritto il mandato difensivo).

Le indicate procure non sono state però prodotte in giudizio e neppure si rinvencono agli atti legittimamente a disposizione del Collegio al momento della decisione.

Il controricorso per [REDACTED] è, pertanto, inammissibile.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 *quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi

La Corte:

- rigetta il ricorso;
- condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti [REDACTED], liquidandole in complessivi € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri-
getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi-
lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, del
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte
della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con-
tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto
e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma
1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-